

Prot.n.6.i Salerno, 25/01/2008

IL SINDACO

Considerati gli inconvenienti ed abusi denunziati da parte dei cittadini circa l'uso indiscriminato di bombolette spray, con getto di liquidi o gas, messe in commercio in occasione dei festeggiamenti del Carnevale, che arrecano danni o turbativa all'ordine pubblico;

Considerato, altresì, di dover proibire, temporaneamente ed in linea eccezionale, il commercio di tali prodotti sul territorio comunale, onde reprimere gli abusi da essi derivanti ed evitare ingiusto danno ai cittadini;

Ritenuto la necessità e l'urgenza di adottare gli occorrenti provvedimenti a tutela della incolumità pubblica e privata;

Visto l'art.54 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267;

ORDINA

CON EFFETTO IMMEDIATO e fino al 10/02/2008 compreso è vietata la vendita e l'uso di BOMBOLETTE SPRAY O ALTRI SIMILARI, con getto di liquido o gas, al fine di evitare illecite restrizioni del diritto dei privati, danneggiati dall'uso indiscriminato dei prodotti medesimi. E' altresì vietato il lancio di qualunque altro oggetto contundente e pericoloso su persone e cose.

MANDA

Al Comando Polizia Urbana e altri organi tutori per la vigilanza e l'osservanza di quanto disposto, con espressa avvertenza che i trasgressori saranno puniti a norma di legge, e al Settore Annona per quanto di competenza.

IL SINDACO Vincenzo De Luca